

## **Codice penale svizzero**

**(Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura)**

### **Modifica del 5 ottobre 2001**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 2000<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice penale svizzero<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 135 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

*Art. 197 n. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup>. Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Gli oggetti sono confiscati.

<sup>1</sup> FF 2000 2609

<sup>2</sup> RS 311.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2001<sup>3</sup>

Termine di referendum: 24 gennaio 2002

2113

<sup>3</sup> FF 2001 5167